

PROBLEMATICHE DELL' UFSC
Stato civile di chi è privo di documenti
(RSC 2001 / 4, p. 140 ff)

Stato civile di chi è privo di documenti; dichiarazioni di dati non controversi ricevuti dalle autorità dello stato civile e atti di notorietà redatti da pubblici ufficiali del diritto cantonale

Il 1° gennaio 2000 sono entrati in vigore gli art. 41 CCS e 13a OSC (Ordinanza federale sullo stato civile; RU 211.112.1) che consentono alle autorità dello stato civile di ricevere dichiarazioni di dati non controversi.

Questa innovazione colma una lacuna legislativa. Essa sostituisce – estendendola a tutte le operazioni dove la produzione di un documento si avvera impossibile – l'istituzione della dispensa di presentare atti in vista delle pubblicazioni (di matrimonio) come era previsto dal diritto anteriore (art. 150, cpv. 3 OSC). Il sistema è inoltre stato unificato. Prima, le autorità dello stato civile ricevevano esse stesse dichiarazioni secondo una procedura non codificata o invitavano più frequentemente gli interessati a rivolgersi a pubblici ufficiali ordinari se gli stessi erano abilitati a redigere atti di notorietà in questo campo (Wirth, *La déclaration sous serment*, pubblicata nella *Rivista dello stato civile* 1968, pag. 328 e segg., versione originale tedesca e pag. 325 e segg. versione francese).

La nuova regolamentazione tiene conto della situazione di coloro che sono privi di documenti assicurando nel contempo la sicurezza del diritto (affidabilità delle iscrizioni fatte nei registri, verifica delle condizioni per il matrimonio). Solo fatti non controversi possono dar luogo a dichiarazioni. D'altra parte esse possono essere ammesse solo dopo un approfondito esame dell'incarto per cura dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile che in generale si informa pure presso altre autorità, in particolare presso l'Ufficio federale dei rifugiati. Se le informazioni sono contraddittorie (i propositi rassegnati nel quadro della procedura preparatoria del matrimonio non concordano ad esempio con quelli figuranti nei verbali d'audizione delle autorità d'asilo), la registrazione delle dichiarazioni sarà rifiutata e l'interessato rinviato a far costatare il suo stato civile davanti al giudice (cfr. Messaggio del 15 novembre 1995 concernente la revisione del Codice civile svizzero; FU 1996 I pag. 1 ss.; cfr. 211.3)

La competenza dei pubblici ufficiali a redigere atti di notorietà, che dipende non dal diritto materiale federale, ma dal diritto cantonale in causa, non è direttamente toccata dall'innovazione. Ciò essendo il caso ci si può chiedere se dal punto di vista dal suo obbligo generale di informare, il pubblico ufficiale non abbia, nel campo che ci interessa, il dovere di obbligare gli interessati a indirizzarsi alle autorità dello stato civile per la registrazione delle loro dichiarazioni. Se le condizioni legali sono adempite, le autorità dello stato civile sono allora tenute a registrare esse stesse le dichiarazioni. D'altra parte, se i documenti possono ragionevolmente essere richiesti o se lo stato di fatto è controverso, un atto sostitutivo redatto ad esempio da un notaio non potrebbe essere accettato. In un simile caso, l'interessato sarà a maggior ragione invitato

a produrre gli atti ordinari o a far costatare il suo stato civile davanti al giudice. In definitiva, è quindi nell'interesse della persona in questione di presentare alle autorità dello stato civile un certificato preventivamente rilasciato da un pubblico ufficiale del diritto cantonale. Supponendo altresì che l'atto di notorietà è suscettibile di essere accettato per il fatto che il documento mancante si avvera effettivamente impossibile da ottenere e che il fatto accertato non è controverso, lo strumentalizzare ha poco senso perché l'amministrazione dovrà sempre verificare che le condizioni legali di una dichiarazione siano riunite. In un simile caso, è d'altra parte pure concepibile che l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile esiga la produzione di una dichiarazione conforme alla procedura dell'art. 41 CCS.

Visto quanto esposto, riteniamo che nelle ipotesi coperte dall'art. 41 CCS, ossia ogni volta che un documento è richiesto per l'iscrizione in un registro dello stato civile (compresa la registrazione dell'acquisto della cittadinanza svizzera; cfr. art. 131, cpv. 2 OSC) o nel quadro della preparazione del matrimonio (art. 151 OSC), i pubblici ufficiali del diritto cantonale, ai quali una persona richiede un atto di notorietà, dovrebbero rifiutare di procedere e rinviare l'interessata alle autorità dello stato civile competenti.

Il presente parere non concerne il rilascio di atti di notorietà in altri contesti.

dell'avv. Michel Montini, aggiunto scientifico presso l'UFSC, Berna